

DISEGNO DI LEGGE N. 22bis

IV

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 534 II Legislatura

" PROVVIDENZE PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 5/5/1978.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA  
REGIONALE, SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL TURISMO Prof.  
LEONARDO MOREA

PROVVIDENZE PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1

P R E M E S S A

La Regione Puglia, in conformità a quanto disposto dalla legge statale 4.8.1955, N. 702, (legge rifinanziata, da ultimo, con la legge 4/3/1964, n. 114), ha assicurato, fino a tutto l'esercizio 1977, l'incentivazione delle "iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico", con la concessione di contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, che se ne sono resi promotori.

E' stato così possibile, con stanziamenti annui peraltro non del tutto adeguati alle reali esigenze del settore, al numero ed all'importanza delle iniziative programmate, sostenere le principali manifestazioni turistiche o d'interesse turistico promosse e realizzate direttamente dagli enti turistici sub-regionali (E.P.T. ed Aziende autonome di C.S. e T.), oppure promosse dagli stessi e realizzate d'intesa e con la collaborazione dei Comuni, di Organismi, associazioni e sodalizi (Pro Loco) interessati allo sviluppo turistico delle rispettive località.

Per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi si sono seguite le procedure e le istruzioni a suo tempo rese note all'organizzazione turistica periferica dal Ministero del Turismo e dello spettacolo.

In particolare, si è tenuto conto della validità delle iniziative e delle manifestazioni programmate e dell'importanza turistica delle località in cui le stesse dovevano svolgersi.

Il presente schema di disegno di legge regionale concernente "Provvidenze per le manifestazioni turistiche", tende a soddisfare una duplice, fondamentale esigenza:

./.

- dotare la Regione Puglia di un proprio strumento legislativo per il proseguimento delle finalità anzidette, anche in relazione alla nuova normativa della contabilità regionale;
- disciplinare, in forma più articolata ed alla luce delle più recenti esperienze della promozione turistica "di accoglienza", l'incentivazione della Regione a favore delle iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico nell'ambito del territorio regionale.

#### DESCRIZIONE DELL'ARTICOLATO

L'art. 1 enuncia le finalità della legge con il richiamo alle forme ed alle modalità rese note negli articoli successivi.

L'art. 2 concerne i requisiti delle iniziative e delle manifestazioni per la concessione dei contributi regionali, precisando che le stesse "devono soddisfare alle reali esigenze di promozione e sviluppo del movimento turistico, nel quadro della programmazione regionale, e devono essere attuate su basi organizzative e finanziarie idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi per cui sono promosse, con esclusione di ogni fine speculativo nella realizzazione dei programmi". Si sono così volute individuare e definire le caratteristiche delle varie iniziative e manifestazioni per le quali si richiede il contributo ( dirette a soddisfare le reali esigenze di promozione e sviluppo del movimento turistico in Puglia); iniziative e manifestazioni che, ai fini della concessione dei contributi regionali, devono essere necessariamente selezionate anche in relazione all'idoneità ed alla serietà delle loro basi organizzative e finanziarie, con esclusione, oltre tutto, di ogni fine speculativo nella realizzazione dei programmi.

./.

E' evidente, quindi, l'impegno di privilegiare esclusivamente le manifestazioni e gli spettacoli d'interesse turistico, "ed ogni altra iniziativa che contribuisca - come viene precisato col secondo comma dell'art. 2 - alla valorizzazione delle tradizioni e del folclore locale e che sia diretta ad allietare il soggiorno dei forestieri nella località anche in occasione di convegni e congressi a carattere almeno regionale". Ne consegue la non considerazione, da parte della Regione, di quelle iniziative e manifestazioni prive dei requisiti e delle caratteristiche sopra indicate e chiaramente programmate come meri fatti estemporanei, all'insegna dell'improvvisazione, con precarie basi finanziarie, ed avulse dalla programmazione turistica sia in sede regionale, sia in sede locale.

L'art. 3 precisa i soggetti che sono ammessi ai contributi regionali: enti pubblici o di diritto pubblico che promuovono e realizzano le iniziative di cui all'art. 2, anche se con la collaborazione di altri enti o associazioni interessati al turismo.

L'art. 4 stabilisce la misura massima del contributo regionale, cioè fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

L'art. 5 precisa le modalità per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi.

L'art. 6 precisa le procedure per la concessione dei contributi che vengono deliberati dalla Giunta Regionale "tenendo conto dell'importanza turistica della zona interessata e dei riflessi delle iniziative sul movimento dei forestieri".

L'art. 7 contiene alcune norme transitorie valide per la prima attuazione della legge, relativamente alla presentazione delle domande.

L'art. 8 contiene le disposizioni relative al finanziamento della legge per l'esercizio 1978 e successivi.

PROVVIDENZE PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHEART. 1(Finalità)

Per le iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico nell'ambito del territorio regionale, possono essere concessi contributi nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

ART. 2(Requisiti per la concessione dei contributi)

Le iniziative e le manifestazioni ammesse al contributo regionale devono soddisfare alle reali esigenze di promozione e sviluppo del movimento turistico, nel quadro della programmazione regionale, e devono essere attuate su basi organizzative e finanziarie idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi per cui sono promosse, con esclusione di ogni fine speculativo nella realizzazione dei programmi.

I contributi possono essere concessi a favore di manifestazioni e spettacoli d'interesse turistico e di ogni altra iniziativa che contribuisca alla valorizzazione delle tradizioni e del folclore locale e che sia diretta ad allietare il soggiorno dei forestieri nella località, anche in occasione di convegni e congressi a carattere almeno regionale.

ART. 3(Soggetti ammessi ai contributi)

Sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge gli enti pubblici o di diritto pubblico che promuovano e realizzino le iniziative di cui all'Art.2, anche se con la collaborazione di altri enti o associazioni interessati al turismo.

ART. 4(Misura dei contributi)

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'Art.2, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi "una tantum" nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

#### ART. 5

##### (Presentazione delle domande)

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate all'Assessorato regionale al Turismo e devono essere corredate:

- a) dalla relazione illustrativa sulla manifestazione o iniziativa programmata, da cui possano essere desunte le caratteristiche e le finalità indicate all'Art.2;
- b) del piano di spesa relativo, con l'indicazione delle entrate previste per contributi di enti locali o per proventi di gestione, e del contributo richiesto alla Regione ai sensi della presente legge.

Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio e il 30 agosto di ogni anno se concernono, rispettivamente, iniziative programmate nel primo semestre o nel secondo semestre dello stesso anno.

#### ART. 6

##### (Concessione dei contributi)

La Giunta Regionale delibera la concessione dei contributi sulla base delle domande presentate e tenendo conto dell'importanza turistica della zona interessata e dei riflessi delle iniziative sul movimento dei forestieri.

La concessione dei contributi viene effettuata con periodicità semestrale, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno, e nei limiti della metà dello stanziamento complessivo previsto in bilancio. Le somme non utilizzate nel primo semestre verranno utilizzate nel semestre successivo.

Per l'erogazione dei contributi, gli enti interessati devono presentare all'Assessorato regionale al Turismo, entro 30 giorni dalla realiz-

zazione dell'iniziativa o della manifestazione, una relazione illustrativa sullo svolgimento della stessa, allegando idonei documenti giustificativi da cui risulti una spesa non inferiore all'importo del contributo concesso. Ove risulti una spesa inferiore, il contributo medesimo verrà proporzionalmente ridotto.

L'istruttoria dei provvedimenti amministrativi inerenti la concessione e l'erogazione dei contributi è affidata all'Assessorato regionale al turismo.

#### ART. 7

##### (Norme transitorie)

Nella prima attuazione della presente legge, le domande di cui all'art.5 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Si considerano proposte nei termini le domande pervenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei contributi di cui all'art.6 sarà effettuata entro novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

#### ART. 8

##### (Disposizioni finanziarie)

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, lo stanziamento di L. 550.000.000 che viene assegnato al cap.284 "Contributi a favore di enti pubblici per iniziative che interessano il movimento turistico".

Alla copertura della spesa relativa si provvede mediante prelievo di pari importo - sia in termini di competenza che in termini di cassa - dal cap.349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" del Bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 1978, con una dotazione di  
L. 38.830.000.000.

Per gli anni successivi, alla determinazione dello stanziamento degli appositi capitoli, si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci regionali.

ART. 9

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Tramesso alla IV Commissione Consi-  
liare permanente il 25-5-78